

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'art. 10, commi 1 e 2, ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria da realizzarsi a cura delle regioni e delle province, mediante la destinazione differenziata del territorio;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), come modificato dall'art. 48, comma 1, della legge regionale 13/2009, ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole;

Visto il successivo comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale è individuato dal Piano faunistico regionale (PFR) e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale;

Visti altresì i successivi commi 3 e 4 dell'articolo 2 ai sensi dei quali:

- il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e' destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica.
- sul territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi la Regione destina a protezione della fauna una quota dal 10 al 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale;
- nelle percentuali citate sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni e le zone destinate alla protezione della fauna selvatica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2008, n. 1264, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 8 della già citata l.r. 6/2008, il progetto di Piano faunistico regionale, il cui iter è ancora in fase di svolgimento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 11 febbraio 2010, n. 249, che ha individuato il territorio della Regione compreso nella Zona faunistica delle Alpi;

Considerato che, nelle more della conclusione dell'iter per l'approvazione del Piano faunistico regionale, si rende necessario procedere con apposita deliberazione giuntale alla determinazione dei criteri per il calcolo del territorio agro-silvo-pastorale regionale e alla quantificazione dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 6/2008;

Ritenuto opportuno che l'individuazione dei territori da destinare a protezione venga effettuata sulla base di una quantificazione aggiornata del territorio agro-silvo-pastorale;

Atteso che il criterio finora utilizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e recepito, da ultimo, nel Decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2002, n. 025/ Pres., prevedeva l'identificazione del TASP sulla base dei dati ISTAT elaborati a seguito dei censimenti generali dell'agricoltura, come stabilito dall'art. 3, comma 4, della previgente legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, "Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia", e lo quantificava in ha 682.778 ;

Dato atto che la normativa nazionale e regionale attualmente vigente non fornisce criteri oggettivi di definizione e quantificazione del TASP;

Considerato che il criterio dell'utilizzo della superficie ISTAT non corrisponde pienamente alle esigenze della pianificazione faunistico-venatoria, in quanto tale superficie è stata determinata per scopi diversi, sulla base dei censimenti delle aziende private del settore agro-forestale, escludendo territori che assumono invece una particolare rilevanza per le finalità della programmazione faunistica, quali, ad esempio, le foreste di proprietà pubblica, le aree demaniali, le zone umide, gli incolti produttivi, i ghiacciai e le rocce, sui quali pure la fauna selvatica trova un ambiente idoneo per vivere, nutrirsi e riprodursi;

Ritenuto opportuno, alla luce delle succitate considerazioni, che il territorio agro-silvo-pastorale venga determinato sulla base di tipologie di carattere "agro-

naturalistico-ambientale” al fine di ricomprendervi tutte le aree del territorio regionale potenzialmente utili alla fauna selvatica, escludendo unicamente le aree ritenute faunisticamente improduttive;

Dato atto che tale impostazione risulta conforme a quanto previsto dalla circolare prot. n. 1212/T-A 59 del 23.2.1993 avente ad oggetto “Legge n. 157/92: determinazione del territorio agro-silvo-pastorale” emanata dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le cui funzioni sono oggi svolte dall’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto detta circolare aveva, a suo tempo, fornito un criterio interpretativo per l’individuazione del TASP, inteso sostanzialmente come il territorio potenzialmente utile per la fauna selvatica;

Considerato inoltre che il TASP è in continua evoluzione, dovuta al costante incremento di urbanizzazione del territorio regionale e che si rende necessario procedere ad una quantificazione aggiornata, per poter disporre di un dato maggiormente rispondente all’attuale situazione del territorio;

Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, nel quale vengono indicati i criteri per la determinazione del TASP, la metodologia di calcolo nonché la quantificazione della superficie di territorio agro-silvo-pastorale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il parere del Comitato faunistico regionale n. 1/2010, espresso nella seduta del 15 gennaio 2010, il quale, visionato il documento tecnico predisposto dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna, ha espresso parere favorevole all’individuazione del territorio agro-silvo-pastorale della Regione con i criteri ivi indicati;

Ritenuto di approvare i criteri per la determinazione e misurazione del TASP, come meglio specificati nel succitato allegato A;

Dato atto che, sulla base della metodologia di calcolo descritta nell’allegato, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è quantificato in ha 691.326;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali

La Giunta regionale all’unanimità

delibera

- 1.** di approvare i criteri per la determinazione e per la misurazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) della Regione Friuli Venezia Giulia, come indicati nell’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2.** di dare atto che il territorio agro-silvo-pastorale, quantificato secondo la metodologia di calcolo riportata nell’allegato, è pari ad ha 691.326;
- 3.** la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.